

ARTICOLO 42 - NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA (TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA)

1. Sono vietati: la raccolta, l'asportazione il danneggiamento della flora spontanea, dei prodotti del sottobosco e dei funghi, compresi i tartufi, delle singolarità geologiche, mineralogiche, paleontologiche, geomorfologiche; inoltre la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo di tutti gli animali vertebrati ed invertebrati. Non è consentito usare fonti luminose e altri dispositivi idonei alla ricerca notturna della fauna selvatica, salvo gli addetti alla vigilanza e gli autorizzati dall'Ente Parco. La raccolta dei prodotti del sottobosco e dei funghi, compresi i tartufi, è consentita ai proprietari dei terreni, agli usufruttuari, ai conduttori e ai loro rispettivi familiari, solo se esercitata nei propri fondi, secondo le modalità previste dalle specifiche normative regionali che disciplinano tali attività. Al fine di consentire i controlli tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà, oppure autocertificazione, i titoli che consentono la raccolta.